

BORSE DI STUDIO RESIDENTI IN PROVINCIA DI TRENTO

per coloro che si iscrivono a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
o a corsi di diploma accademico di primo o secondo livello
presso atenei o istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale
(ad esclusione della Provincia di Trento) o all'estero

Bando a.a. 2025-2026



Sommario

1.	DESTINATARI	3
2.	REQUISITI RICHIESTI	4
2.1	CONDIZIONE ECONOMICA.....	4
2.2	MERITO.....	4
3.	BORSA DI STUDIO.....	6
3.1	IMPORTO	6
3.2	LIQUIDAZIONE	8
4.	ESCLUSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO	9
4.1	ESCLUSIONE DAL BENEFICIO	9
4.2	REVOCA DEI BENEFICI.....	10
5.	ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA	11
5.1	STUDENTI E STUDENTESSE CON NUCLEO FAMILIARE IN ITALIA ...	11
5.2	STUDENTI E STUDENTESSE CON NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO	12
6.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BENEFICI	14
6.1	COME SI COMPILA.....	14
6.2	QUANDO SI PRESENTA	15
7.	APPROVAZIONE GRADUATORIE E RICORSI.....	15
8.	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	16
9.	VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI.....	17
10.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	17
	GLOSSARIO.....	21

Il bando è stato predisposto, a livello grafico, seguendo le principali indicazioni per l'accessibilità.

1. DESTINATARI

Il presente Bando è destinato alle studentesse e agli studenti:

- che non abbiano già compiuto 35 anni di età alla data del 1° gennaio 2025;
- residenti in provincia di Trento da almeno tre anni alla data di scadenza del presente Bando; per le studentesse/gli studenti che si iscrivono a percorsi di studio universitario presso atenei all'estero sarà verificato che l'eventuale iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) per trasferimento della residenza da un comune della Provincia di Trento sia successiva all'iscrizione ai predetti corsi e che prima di tale iscrizione sia soddisfatto il requisito in provincia di Trento per almeno tre anni;
- iscritti per l'a.a. 2025/2026 a corsi di laurea, laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademico di primo o secondo livello presso Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di Trento) o all'estero; per coloro che sono iscritti al "semestre filtro" ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71 presso l'Università degli Studi di Trento o altro ateneo, il requisito dell'iscrizione per la concessione della borsa di studio sarà verificato a seguito dell'effettiva iscrizione;
- in possesso dei requisiti specificati al capitolo 2;
- non risultati beneficiari di borse di studio assegnate da Regioni, Provincia autonoma di Bolzano, Atenei, Enti o Istituzioni anche estere o di borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali. In particolare si precisa che coloro che sono risultati idonei e beneficiari di borsa di studio presso l'Ateneo di iscrizione non potranno rinunciare a tale borsa di studio in favore di quella concessa da Opera Universitaria. Coloro che sono risultati idonei ma non beneficiari presso l'Ateneo di iscrizione, che in corso d'anno diventano beneficiari di borsa, non potranno rinunciarvi, ma dovranno restituire la borsa di studio già concessa ed erogata da Opera Universitaria.

Inoltre, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1604 di data 24/10/2025,

- non possono partecipare al bando gli iscritti in Atenei italiani ad un corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie, ad anni successivi al primo di un corso di laurea delle professioni sanitarie, ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in quanto per essi sono previste specifiche borse di studio finanziate ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 e s.m.;
- possono partecipare al bando gli iscritti in Atenei italiani ad anni successivi al primo di corsi di laurea o laurea a ciclo unico e gli iscritti a



corsi di laurea magistrale, esclusivamente nel caso in cui abbiano presentato domanda di borsa di studio alla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento, oppure nel caso in cui NON abbiano presentato domanda di borsa di studio alla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento perché in possesso di valori [ISEE](#) ^G/[ISPE](#) ^G per il diritto allo studio universitario superiori ai limiti fissati dall'Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento. Potranno ottenere l'erogazione del beneficio solamente coloro che risulteranno "non idonei" o "idonei non beneficiari" nelle graduatorie di assegnazione delle borse di studio della propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento.

ATTENZIONE

La domanda di borsa di studio deve essere presentata indipendentemente dall'effettiva iscrizione al corso di studio per l'a.a. 2025/2026 per la quale possono essere previste scadenze successive a quella per la compilazione della presente domanda.

2. REQUISITI RICHIESTI

L'accesso al beneficio è legato sia alla condizione economica del [nucleo familiare](#) ^G di appartenenza sia alla valutazione del merito del/la richiedente.

2.1 CONDIZIONE ECONOMICA

La condizione economica, secondo quanto indicato dalla deliberazione provinciale n. 1604 di data 24/10/2025, sarà individuata sulla base dell'[ISEE](#) ^G **2025** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciato per le **prestazioni per il diritto allo studio universitario** e dell'[ISPE](#) ^G (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente).

Il valore limite dell'[ISEE](#) ^G per il diritto allo studio universitario per poter accedere al beneficio della borsa di studio è pari a **€ 26.000,00**, quello dell'[ISPE](#) ^G è pari a **€ 52.000,00**.

I due valori limite indicati devono essere rispettati congiuntamente: il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito di condizione economica e la non idoneità al beneficio.

2.2 MERITO

Il merito è dato dal numero di [crediti](#) ^G conseguiti e registrati in carriera dagli uffici competenti in relazione all'anno di prima immatricolazione (per chiarimenti in merito a cosa si intende per "[anno di prima immatricolazione](#)" ^G" consultare attentamente la relativa voce nel Glossario).



2.2.1 Anni successivi al primo

Le studentesse e gli studenti che sono iscritti ad anni successivi al primo devono aver conseguito il requisito minimo di merito indicato nelle tabelle 1 e 2. Il beneficio della borsa di studio può essere richiesto per gli anni della durata prevista dall'ordinamento didattico del corso. Sono quindi esclusi i semestri aggiuntivi.

Alle studentesse e agli studenti con disabilità, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalità pari o superiore al 66% verranno richiesti requisiti di merito ridotti del 40%.

**Tabella 1 - Corsi con sede sul TERRITORIO NAZIONALE
crediti conseguiti e registrati entro il 10 agosto 2025**

ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE	CREDITI (CFU/CFA) DA CONSEGUIRE RISPETTO ALL'ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE		
	Laurea/diploma accademico di primo livello	Laurea magistrale/ diploma accademico di secondo livello	Laurea magistrale a ciclo unico
2024/2025	35	35	35
2023/2024	85	-	85
2022/2023	-	-	140
2021/2022	-	-	195
Per lauree a ciclo unico con durata di sei anni			
2020/2021	-	-	250

**Tabella 2 - Corsi con sede all'ESTERO
crediti conseguiti e registrati entro il 30 settembre 2025**

REQUISITO MINIMO DI MERITO RICHIESTO RISPETTO ALL'ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE PER:			
2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO E SUCCESSIVI
½ DEI CREDITI PREVISTI DAL PIANO DI STUDI PER IL PRIMO ANNO	TOTALE DEI CREDITI DEL PRIMO ANNO PIÙ ½ DI QUELLI DEL SECONDO ANNO	TOTALE DEI CREDITI DEI PRIMI DUE ANNI PIÙ ½ DI QUELLI DEL TERZO ANNO	TOTALE DEI CREDITI DEGLI ANNI PRECEDENTI PIÙ ½ DI QUELLI DELL'ULTIMO ANNO
NEL CASO IN CUI IL MERITO SIA DETERMINATO DALLA SOLA FREQUENZA, SI RICHIEDE DI DOCUMENTARE LA FREQUENZA AD ALMENO IL 75 % DEI CORSI A PARTIRE DAL PRIMO ANNO DI ISCRIZIONE AL CORSO			



Esempi per tabella 2 (estero)

Esempio 1 : una studentessa o uno studente iscritta/o nell'a.a. 2025/2026 al 2° anno di un corso di studi (rispetto all'[anno di prima immatricolazione](#) ^G) che prevede 60 [crediti](#) ^G ogni anno, dovrà aver sostenuto e registrato entro il 30.09.2025 almeno 30 [crediti](#) ^G.

Esempio 2 : una studentessa o uno studente iscritta/o nell'a.a. 2025/2026 al 4° anno di un corso di studi (rispetto all'[anno di prima immatricolazione](#) ^G) che prevede 60 [crediti](#) ^G ogni anno, dovrà aver sostenuto e registrato entro il 30.09.2025 almeno 150 [crediti](#) ^G (60 crediti del primo anno + 60 crediti del secondo anno + 30 crediti del terzo anno).

2.2.2 Matricole

Per le studentesse e gli studenti iscritti al primo anno di corso, in relazione all'[anno di prima immatricolazione](#) ^G, non è richiesto alcun requisito di merito per poter accedere al beneficio.

Saranno richiesti requisiti di merito minimi per ottenere l'intero importo della borsa di studio, come spiegato al punto 3.2.2 e per non dover restituire quanto ricevuto come indicato al punto 4.2.

3. BORSA DI STUDIO

3.1 IMPORTO

L'importo della borsa di studio varia a seconda della condizione economica del [nucleo familiare](#) ^G e della condizione abitativa del/la richiedente (*sede, pendolare o fuori sede* in base alla sede del corso).

Gli studenti e le studentesse che possiedono un valore dell'indicatore [ISEE](#) ^G uguale o inferiore ai due terzi del valore soglia previsto al [punto 2.1](#), concorrono per una borsa di studio di importo massimo.

A coloro che possiedono un indicatore [ISEE](#) ^G superiore ai due terzi del valore soglia e fino al limite massimo fissato, la borsa di studio è progressivamente ridotta fino ad arrivare alla metà dell'importo massimo.

3.1.1 Borsa in sede

L'importo della borsa di studio, per gli studenti e le studentesse residenti nei [comuni](#) ^G "in sede" (individuati nella [tabella 3](#) del Glossario), varia da un minimo di € 1.425,14 a un massimo di € 2.850,26, in relazione ai requisiti di condizione economica.



3.1.2 Borsa pendolare

L'importo della borsa di studio, per gli studenti e le studentesse residenti nei [comuni](#)^G "pendolari" (individuati nella [tabella 3](#) del Glossario), varia da un minimo di € 2.066,44 a un massimo di € 4.132,86, in relazione ai requisiti di condizione economica.

3.1.3 Borsa fuori sede

L'importo della borsa di studio, per gli studenti e le studentesse residenti nei [comuni](#)^G "fuori sede" (individuati nella [tabella 3](#) del Glossario) che prendano alloggio a titolo oneroso in prossimità della sede del corso **per almeno 10 mesi nel corso dell'a.a. 2025-2026**, varia da un minimo di € 3.536,06 a un massimo di € 7.072,10, in relazione ai requisiti di condizione economica.

Per l'assegnazione di una borsa di studio "fuori sede", la studentessa o lo studente è tenuto a caricare in DOMANDA ONLINE sul sito www.operauni.tn.it **entro e non oltre il 12 gennaio 2026, copia di un [contratto di locazione](#)^G** (unicamente nel formato PDF) registrato a suo nome (o copia del verbale di assegnazione se alloggiato presso una residenza collettiva) della durata di almeno 10 mesi nel corso dell'a.a. 2025-2026 (nel periodo compreso tra settembre 2025 e settembre 2026). Coloro che negli anni precedenti hanno consegnato a Opera Universitaria un [contratto di locazione](#)^G pluriennale sono tenuti a caricare in DOMANDA ONLINE la documentazione comprovante la validità del contratto anche per l'a.a. 2025-2026 (vedi [contratto di locazione](#)^G).

ATTENZIONE

Ai fini dell'assegnazione della borsa di studio "fuori sede" non verranno presi in considerazione, per alcun motivo, i [contratti di locazione](#)^G presentati dopo la scadenza del 12 gennaio 2026. Saranno considerati "pendolari" i residenti nei comuni "fuori sede" che non caricheranno il contratto di locazione entro il termine previsto.

Sono considerati "fuori sede" le studentesse e gli studenti residenti in un qualsiasi comune che utilizzano un alloggio a titolo oneroso, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per essere considerati "indipendenti", cioè dotati di un'adeguata capacità di reddito da lavoro dipendente o assimilato (almeno 9.000 euro all'anno, da almeno due anni) e non residenti, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, nell'unità abitativa della famiglia di origine, né in alloggio di proprietà di un suo membro. Tali studenti dovranno caricare la documentazione relativa al loro alloggio entro le scadenze sopra indicate.

Sono considerati comunque “**fuori sede**”, le studentesse e gli studenti residenti in un qualsiasi comune che utilizzano un alloggio a titolo oneroso e che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’ autorità giudiziaria (“care leavers”). Tali studenti dovranno caricare la documentazione relativa al loro alloggio entro le scadenze sopra indicate.

3.2 LIQUIDAZIONE

Alle studentesse e agli studenti beneficiari la borsa di studio sarà corrisposta esclusivamente con accredito in conto corrente (o su carta prepagata abilitata a ricevere bonifici senza limiti di importo) **intestato o co-intestato allo studente o alla studentessa**. All’atto della compilazione della domanda, lo studente o la studentessa dovrà inserire il proprio codice [IBAN](#) ⁶ cliccando su “Accedi ai dati anagrafici e bancari”.

3.2.1 Anni successivi al primo

La borsa di studio verrà liquidata entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

3.2.2 Matricole

La prima rata della borsa di studio, pari al 50% dell’importo, verrà liquidata entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Il saldo sarà corrisposto nel seguente modo:

- alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno a corsi presso Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale, al conseguimento entro il **10 agosto 2026** del merito previsto per coloro che si sono immatricolati nell’a.a. 2024/2025 di cui alla [tabella 1](#) capitolo [2.2.1](#), a seguito delle verifiche effettuate con gli Atenei o gli Istituti competenti;
- alle studentesse e agli studenti iscritti al primo anno a corsi presso Università o Istituti di grado universitario con sede all’estero, al conseguimento entro il **30 settembre 2026** del merito previsto per coloro che sono iscritti al 2° anno di cui alla [tabella 2](#) capitolo [2.2.1](#); le studentesse e gli studenti dovranno documentare il merito raggiunto inviando all’indirizzo operauniversitaria@pec.operauni.tn.it un certificato rilasciato in lingua inglese dall’Istituto frequentato.

Agli studenti/studentesse con disabilità, individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un’invalidità pari o superiore al 66% verranno richiesti requisiti di merito ridotti del 40%.



4. ESCLUSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO

4.1 ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

Sono esclusi dalla possibilità di accedere al beneficio della borsa di studio, le studentesse e gli studenti:

- che abbiano compiuto 35 anni di età alla data del 1° gennaio 2025
- che si iscrivono a un corso di studi di pari livello rispetto al titolo già conseguito in Italia o all'estero (coloro che sono in possesso di un titolo di laurea di primo livello e si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico possono richiedere i benefici a partire dal 4° anno)
- che ottengono il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero, di valore equivalente o superiore a quello cui si iscrivono
- che non possiedono i requisiti di condizione economica e/o merito previsti dal presente Bando
- già iscritti in passato ad un corso di studi di pari livello rispetto a quello cui si iscrivono nell'a.a. 2025-2026, **fatta eccezione** per coloro che rispettano tutti i seguenti requisiti:
 - si sono immatricolati per la prima volta a un corso di laurea di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico presso un'Università italiana o estera nell'a.a. 2024-2025
 - hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e intendono immatricolarsi per l'a.a. 2025-2026 a un diverso corso di laurea (se iscritti in Atenei in Italia il corso deve essere afferente a una diversa classe di laurea)
 - hanno restituito gli eventuali benefici ottenuti nell'a.a. 2024-2025
 - hanno regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l'Università che con l'Ente per il diritto allo studio
 - non hanno ottenuto alcun riconoscimento di crediti G conseguiti nella precedente carriera
- già iscritti in passato a un corso di studi di pari livello, **fatta eccezione** per coloro che rispettano tutti i seguenti requisiti:
 - si sono immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario Nazionale ad un corso di laurea di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico nell'a.a. 2019-2020 o negli anni accademici successivi
 - hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e si sono immatricolati per l'anno accademico immediatamente successivo a un diverso corso di laurea (se iscritti in Atenei in Italia il corso deve essere afferente a una diversa classe di laurea)

- hanno restituito gli eventuali benefici ottenuti nel precedente corso
 - hanno regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l'Università che con l'Ente per il diritto allo studio
 - non hanno ottenuto alcun riconoscimento di crediti G conseguiti nella precedente carriera
- già iscritti in passato a un corso di studi di pari livello, **fatta eccezione** per coloro che rispettano tutti i seguenti requisiti:
- si sono immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario Nazionale ad un corso di laurea di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico nell'a.a. 2019-2020 o negli anni accademici successivi
 - hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e si sono immatricolati per l'anno accademico immediatamente successivo a un corso di laurea magistrale a ciclo unico
 - non hanno ottenuto alcun riconoscimento di crediti G conseguiti nella precedente carriera
 - chiedono i benefici a partire dal 4° anno
- beneficiari di borse per lo studio universitario concesse da Regioni, Provincia autonoma di Bolzano, Atenei, Enti o Istituzioni anche estere o di borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali (compresi coloro che sono risultati beneficiari di borsa di studio nelle graduatorie degli Enti a cui hanno presentato la domanda e che hanno rinunciato a tale beneficio e coloro che sono risultati "idonei non beneficiari" e hanno rinunciato all'idoneità alla borsa di studio);
- iscritti in Atenei italiani ad un corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie, ad anni successivi al primo di un corso di laurea delle professioni sanitarie, ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
- iscritti ad anni successivi al primo di corsi di laurea o laurea a ciclo unico o a corsi di laurea magistrale, che non hanno presentato domanda di borsa di studio alla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento, se non perché in possesso di valori [ISEE G/ISPE G](#) per il diritto allo studio universitario superiori ai limiti fissati dall'Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento.

4.2 REVOCA DEI BENEFICI

La borsa di studio sarà revocata alle studentesse e agli studenti:

- iscritti al primo anno a corsi presso Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale che non conseguiranno almeno 20 [crediti G](#) entro il **10 agosto 2026**



- iscritti al primo anno a corsi presso Università o Istituti di grado universitario con sede all'estero che non conseguiranno **entro il 30 settembre 2026 almeno 1/3 dei crediti** richiesti dal piano di studi per il primo anno; nel caso in cui il merito sia determinato dalla sola frequenza, si richiede di certificare **la frequenza di almeno il 50% dei corsi** a partire dal primo anno di iscrizione al corso. Il merito richiesto deve essere documentato entro il 31 ottobre 2026.

Agli studenti/studentesse con disabilità, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invaldità pari o superiore al 66% verranno richiesti requisiti di merito ridotti del 40%.

In caso di revoca della borsa di studio le somme percepite dovranno essere interamente restituite a Opera Universitaria **entro il 31 dicembre 2026**, con le modalità che verranno indicate da Opera Universitaria (verrà inviato alla casella di posta un avviso contenente tutti gli elementi per effettuare il pagamento).

Le studentesse e gli studenti che per l'a.a. 2025/2026 risulteranno beneficiari di borse di studio concesse da Regioni, Provincia autonoma di Bolzano, Atenei, Enti o Istituzioni anche estere o di borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali, dovranno darne immediata comunicazione inviando una mail a operauniversitaria@pec.operauni.tn.it e saranno tenuti a restituire quanto erogato da Opera Universitaria.

5. ATTESTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

Per poter presentare la domanda di borsa di studio è necessario richiedere l'[Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario](#) ^G 2025 (nei casi dettagliati al [punto 5.1](#)) oppure l'[ISEE parificato](#) ^G 2025 (nei casi specificati al [punto 5.2](#)). Il valore [ISPE](#) ^G verrà calcolato da Opera Universitaria in base ai dati forniti da INPS.

Il valore limite per l'accesso alla borsa di studio sono:

[ISEE](#) ^G per il diritto allo studio universitario **€ 26.000,00**,

[ISPE](#) ^G **€ 52.000,00**.

5.1 STUDENTI E STUDENTESSE CON NUCLEO FAMILIARE IN ITALIA

Prima di presentare la domanda di benefici è necessario, per richiedere l'[Attestazione ISEE](#) ^G, presentare la [Dichiarazione Sostitutiva Unica](#) ^G (DSU), che contiene informazioni sul [nucleo familiare](#) ^G e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, direttamente sul portale dell'INPS (www.inps.it) oppure rivolgendosi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o altro ente abilitato.



Per ottenere l'[Attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario](#)^G sono necessari circa 10 giorni lavorativi dalla presentazione della [Dichiarazione Sostitutiva Unica](#)^G (DSU). Si consiglia dunque di richiedere l'[Attestazione ISEE](#)^G con congruo anticipo al fine di poter completare la richiesta dei benefici entro i termini di cui al [punto 6.2](#).

ATTENZIONE

Saranno accettate solo le [Attestazione ISEE](#)^G anno 2025 (richieste da gennaio 2025) in cui sia riportata la seguente dicitura: "si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" seguita dal codice fiscale della studentessa o dello studente richiedente i benefici.

Non saranno prese in considerazione [Attestazioni ISEE](#)^G che non si applicano alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o richieste oltre il termine di presentazione della domanda di benefici di cui al [punto 6.2](#).

Nel caso di due o più studenti appartenenti al medesimo [nucleo familiare](#)^G, ai fini della validità delle domande di benefici, l'[Attestazione ISEE](#)^G deve riportare la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" seguita dai codici fiscali di tutti i richiedenti.

Nel caso in cui venga rettificata una [Dichiarazione Sostitutiva Unica](#)^G è necessario darne immediata comunicazione a Opera Universitaria attraverso la sezione "Modifica domanda" della procedura online per la richiesta della borsa di studio.

Lo studente o la studentessa è tenuto a verificare se l'[Attestazione ISEE](#)^G contenga annotazioni di omissioni/difformità e risulti quindi [non conforme](#)^G. In questo caso occorre presentare tempestivamente una nuova [DSU](#)^G, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, dandone tempestiva comunicazione a Opera Universitaria attraverso la sezione "Modifica domanda" della procedura online per la richiesta della borsa di studio.

Nel caso in cui sia stato richiesto un [ISEE corrente](#)^G, questo deve essere valido alla data di presentazione della domanda.

5.2 STUDENTI E STUDENTESSE CON NUCLEO FAMILIARE ALL'ESTERO

Gli studenti e le studentesse con [nucleo familiare](#)^G all'estero dovranno presentare la documentazione descritta nei successivi paragrafi al **CAF convenzionato con l'Università di Trento**, entro i termini specificati al [punto 6.2](#), per l'ottenimento dell'[isee parificato](#)^G. Per prenotare un appuntamento è necessario compilare la relativa procedura indicata



alla pagina

<https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/modu/IseePar2025>.

A seguito dell'ottenimento dell'[isee parificato](#)^G, dovranno inviare copia dell'[Attestazione ISEE parificato](#)^G all'indirizzo operauniversitaria@pec.operauni.tn.it e successivamente potranno procedere alla compilazione della domanda online.

5.2.1 Studenti e studentesse con nucleo familiare in Paesi dell'Unione Europea

Gli studenti e le studentesse con [nucleo familiare](#)^G in Paesi dell'Unione Europea devono presentare la seguente documentazione attestante la propria condizione economica familiare, tradotta in lingua italiana: certificato di famiglia e residenza del nucleo; per tutti i componenti del [nucleo familiare](#)^G i redditi relativi all'anno 2023, i metri quadri della casa di abitazione e delle altre abitazioni oltre la residenza, i depositi bancari nel 2023.

5.2.2 Studentesse e studenti residenti in Italia con nucleo familiare in Paesi extra Unione Europea

Le studentesse e gli studenti residenti in Italia con [nucleo familiare](#)^G in Paesi extra Unione Europea devono presentare la seguente documentazione attestante la propria condizione economica familiare:

- se provenienti da [Paesi particolarmente poveri](#)^G, una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesta che non si appartiene a una famiglia notoriamente ad alto reddito ed elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata da enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica, di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane
- se provenienti da altri Paesi extra Unione Europea, una certificazione rilasciata dalle competenti autorità del paese di provenienza tradotta in lingua italiana e autenticata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio (Ambasciata o Consolato) che ne attesta la conformità all'originale e documenti la composizione del [nucleo familiare](#)^G e la residenza, per tutti i componenti del [nucleo familiare](#)^G i redditi relativi all'anno 2023, i metri quadri della casa di abitazione e delle altre abitazioni di proprietà oltre la residenza, i depositi bancari nel 2023. Per quei Paesi ove esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture.

Tutti gli studenti e le studentesse con [nucleo familiare](#)^G all'estero sono comunque obbligati a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio [nucleo familiare](#)^G.

La valutazione della condizione economica per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di "protezione internazionale" (rifugiati politici) e per gli apolidi, terrà conto esclusivamente dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BENEFICI

6.1 COME SI COMPILA

La domanda di benefici deve essere presentata esclusivamente online dal sito di Opera Universitaria www.operauni.tn.it entro le scadenze indicate al [punto 6.2](#), cliccando su "**DOMANDA ONLINE**" e seguendo tutte le successive istruzioni.

Per accedere alla procedura è necessario accedere da dispositivo fisso ed essere in possesso del codice SPID o della Carta d'Identità Elettronica CIE. Dopo aver compilato la sezione "Accedi ai dati anagrafici e bancari" si può procedere alla selezione della domanda "Trentini iscritti in altri Atenei 2025/2026".

ATTENZIONE

Nella sezione "Condizione economica" della DOMANDA ONLINE dovrà essere selezionata l'ultima [Attestazione ISEE](#)^G 2025 valida cliccando sul pulsante "Seleziona".

In prossimità delle scadenze previste al [punto 6.2](#), se non si è ancora in possesso dell'[Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario](#)^G, si potrà inserire nella domanda online il numero di protocollo della [Dichiarazione Sostitutiva Unica](#)^G (es. CAF000XX-PG0000-2025-N0000000). Opera Universitaria acquisirà successivamente l'Attestazione interrogando il sistema informativo ISEE ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al/alla dichiarante.

Ai fini dell'assegnazione della borsa "fuori sede", il [contratto di locazione](#)^G di cui al [punto 3.1.3](#), dovrà essere caricato nella procedura online, in formato pdf, **entro e non oltre il 12 gennaio 2026**.

Le studentesse e gli studenti **iscritti all'estero** dovranno inserire nella domanda online anche i seguenti documenti in lingua italiana o inglese (in formato pdf):

- documentazione formale rilasciata dall'Università attestante l'iscrizione, il nome esatto del corso, l'anno di iscrizione e la durata del corso;



- piano di studi o programma del corso;
- solo per coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo: certificato ufficiale comprovante i crediti sostenuti e registrati entro il 30 settembre 2025 o documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza.

ATTENZIONE

Saranno accettate solo le domande regolarmente completate in ogni parte richiesta dalla procedura online ed INVIATE IN MANIERA DEFINITIVA entro le scadenze indicate al [punto 6.2](#). La trasmissione della domanda, se effettuata correttamente, determinerà il rilascio di una ricevuta che sarà inviata all'indirizzo e-mail indicato. Tale ricevuta dovrà essere conservata quale prova dell'avvenuta presentazione della domanda.

Eventuali problemi tecnici che impediscano l'inserimento online della domanda devono essere segnalati tempestivamente allo Sportello Opera Universitaria, via e-mail all'indirizzo operauniversitaria@pec.operauni.tn.it, indicando sempre cognome, nome e codice fiscale, oltre all'errore/malfunzionamento segnalato dalla procedura, **entro il 15 dicembre 2025**. Non saranno prese in considerazione segnalazioni inviate in data successiva.

6.2 QUANDO SI PRESENTA

La domanda di borsa di studio può essere presentata **dal 17 novembre al 15 dicembre 2025**.

ATTENZIONE

La domanda di benefici deve essere presentata indipendentemente dall'effettiva immatricolazione all'a.a. 2025-2026 per la quale possono essere previste scadenze successive a quella per la compilazione della domanda.

7. APPROVAZIONE GRADUATORIE E RICORSI

Opera Universitaria approverà la graduatoria delle borse di studio **entro il 6 febbraio 2026**. L'esito della domanda presentata può essere consultato accedendo con le proprie credenziali SPD o con la propria Carta d'Identità Elettronica CIE alla [DOMANDA ONLINE](#) sul sito www.operauni.tn.it e cliccando su "Visualizza esito".



Le studentesse/gli studenti iscritti al "semestre filtro" ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71 presso l'Università degli Studi di Trento o altro ateneo, per i quali alla data di approvazione della graduatoria non è stato ancora possibile verificare l'effettiva iscrizione ad un percorso di studi universitario, sono posti in posizione di riserva. Coloro che dopo aver frequentato il "semestre filtro" decidono di immatricolarsi a Trento automaticamente decadono dalla graduatoria di questo specifico intervento. Coloro che invece decidono di immatricolarsi presso altro ateneo conservano l'ammissione alla graduatoria di questo specifico intervento. Per quest'ultimi, prima dell'erogazione della borsa di studio sarà verificato se sono idonei beneficiari di borse di studio erogate dagli enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio.

Coloro che al termine del "semestre filtro" non risultano iscritti ad un percorso di studi universitario decadono dalla graduatoria.

Il budget messo a disposizione di Opera Universitaria dalla Provincia Autonoma di Trento per l'erogazione delle borse di studio ammonta a € 407.941,00. La graduatoria verrà redatta secondo l'ordine crescente del valore [ISEE](#)⁶. Le borse di studio saranno assegnate, secondo l'ordine di graduatoria, agli studenti risultati idonei nel limite delle risorse attribuite dalla Provincia.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è ammesso il ricorso amministrativo entro 30 giorni a Opera Universitaria, previsto dall'art. 4 c. 1 lett. g) del Regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore", nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ("Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi"), indicando nell'oggetto della comunicazione quanto segue: "Ricorso".

Il ricorso, corredato dal documento d'identità del ricorrente, dovrà contenere la motivazione, eventuali documenti a comprova delle ragioni sottese, nonché tutti gli elementi identificativi del ricorrente, data e sottoscrizione.

Gli Uffici dell'Ente sono a disposizione per effettuare una valutazione preliminare e informale dell'ammissibilità del ricorso. In tal caso è sufficiente contattare l'Ente aprendo un ticket all'indirizzo <https://www.operauni.tn.it/contattaci> ed esporre la questione, senza ulteriori formalità.

8. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Qualora si verificano variazioni rispetto ai dati forniti successivamente alla presentazione della domanda, gli studenti e le studentesse dovranno darne tempestiva comunicazione allo Sportello Opera Universitaria, in particolare nei casi di:

- passaggio ad altro corso di laurea



- trasferimento ad altra Università o rinuncia agli studi
- variazione dei dati dichiarati nella domanda di borsa di studio (residenza, coordinate bancarie, condizione economica, merito etc.)
- eventuale ottenimento di altra borsa di studio o altro aiuto economico
- variazione del [contratto di locazione](#) ⁶

9. VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Opera Universitaria effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate a partire dalla data di presentazione della domanda e successivamente all'erogazione dei benefici, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, dell'art. 10 del D.Lgs n. 68/2012 e dell'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013 e in conformità alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera n. 29 di data 8 novembre 2010.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione presentata, i benefici assegnati verranno revocati e sarà applicata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita. Lo studente o la studentessa perderà inoltre il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

Opera Universitaria segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle norme penali per i fatti che costituiscono reato. Si consiglia, pertanto, di prestare la massima attenzione e rigore nella presentazione delle dichiarazioni.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità "Regolamento" o "REG. UE").

Opera Universitaria di Trento fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati

Per attuare i fini di Opera Universitaria di Trento, previsti dalla norma istitutiva, legge provinciale 24 maggio 1991 n. 9, allo scopo di erogare le prestazioni proprie di tale legge, la raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali sono effettuati:

- a. per verificare i requisiti di accesso ai benefici per il diritto allo studio secondo i criteri di cui al presente bando e per ogni altro fine previsto dalla legge;
- b. per le procedure connesse all'assegnazione della borsa di studio;
- c. per l'elaborazione di report statistici in forma aggregata e anonima;



- d. previo Suo esplicito consenso, ai sensi dell'art. 6.1, lett. a) del REG. UE, per finalità accessorie quali rilevazione della qualità dei servizi dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti.

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati da parte di Opera Universitaria avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza nonché quella dei Suoi familiari, in osservanza dei principi di cui all'articolo 5 del REG. UE. Il trattamento può essere effettuato con modalità manuali, con documenti cartacei ed anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati sono raccolti e trattati presso la sede di Opera Universitaria in appositi archivi documentali/Server. Opera Universitaria adotterà tutte le misure per rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità del trattamento.

I Suoi dati personali sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate secondo l'art. 32 del REG. UE in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

I Suoi dati personali non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione.

Con riferimento ai dati particolari idonei a rivelare la Sua origine razziale o etnica, ovvero il Suo stato di salute o lo stato di salute dei Suoi familiari, di cui all'art. 9 paragrafo 1 del REG UE, il trattamento sarà effettuato in modo proporzionato alla finalità perseguita, anche attraverso l'adozione di misure appropriate e specifiche per tutelare i Suoi diritti fondamentali.

2. Obbligatorietà del conferimento dei dati personali

Per l'adempimento delle finalità previste dalla norma istitutiva di Opera Universitaria, legge provinciale 24 maggio 1991, n.9, il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i dati personali comporta l'impossibilità per Opera Universitaria di attuare le finalità di cui al punto 1. lett. a., b., c..

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 lettera d. è facoltativo ed il mancato conferimento comporta l'impossibilità di eseguire le finalità di cui al medesimo punto.

3. Ambito di circolazione e comunicazione dei dati

I Suoi dati personali saranno comunicati ai dipendenti di Opera Universitaria autorizzati al trattamento dei dati conferiti, ovvero a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o collaborano con Opera Universitaria ai fini dell'erogazione dei benefici per il diritto allo studio.

Opera Universitaria potrebbe avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni di propria fiducia e ad organismi di categoria quali soggetti pubblici, istituzionali o professionali abilitati per legge a richiederne l'acquisizione, a società terze o professionisti fornitori di servizi

per Opera Universitaria. Tali enti e società tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o "responsabili del trattamento" a ciò debitamente incaricati in forza di accordi contrattuali redatti in conformità alle previsioni di cui all'articolo 28 del REG. UE.

I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ivi compresi il Ministero delle Finanze, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, qualora ciò sia previsto da norma di legge o regolamento, o in mancanza, qualora la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente.

4. Conservazione ed eventuale trasferimento dei dati personali

I Suoi dati personali saranno conservati presso Opera Universitaria di Trento e non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale. I dati conferiti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a garantire l'accesso ai benefici per il diritto allo studio e fino all'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e/o adempimenti amministrativi. I dati potranno essere conservati per un periodo più lungo qualora si renda necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per ragioni di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tal caso Opera Universitaria garantisce il rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 89, comma 1 del Regolamento.

5. Diritti dell'interessato

Le ricordiamo che Lei ha diritto di:

- ottenere informazioni in relazione alle modalità con le quali i Suoi dati sono trattati e ogni altra informazione prevista dall'art. 15 del Regolamento (c.d. *diritto di accesso*)
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano ex art. 16 del Regolamento (c.d. *diritto di rettifica*)
- ottenere una limitazione di trattamento dei dati personali che La riguardano ex art. 18 del Regolamento (c.d. *diritto di limitazione di trattamento*)
- opporsi al trattamento dei Suoi dati personali nei casi e nei modi previsti dall'art. 21 del Regolamento (c.d. *diritto di opposizione*).

6. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer")

Il Titolare del trattamento è Opera Universitaria di Trento, con sede legale in Trento, via della Malpensada n. 82/A.

Il Titolare del trattamento può essere contattato all'indirizzo e-mail: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it o al numero di telefono 0461/217411 o fax 0461/217444.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, ove richiesto, è disponibile presso la sede operativa di Opera Universitaria di Trento.



Il Referente Privacy al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti previsti dal REG. UE elencati al punto precedente può essere contattato utilizzando i seguenti recapiti: Opera Universitaria di Trento, Via della Malpensada, n. 82/A, 38123 Trento - telefono: 0461/217411 - fax: 0461/217444 - PEC: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it - e-mail: referenteprivacy@operauni.tn.it.

Si comunica altresì che è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati ("Data Protection Officer") contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@operauni.tn.it.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l'informativa completa sul sito di Opera Universitaria al seguente link:
www.operauni.tn.it/privacy-policy.

GLOSSARIO

ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Per anno di prima immatricolazione s'intende l'iscrizione, per la prima volta, al primo anno di un ciclo di studi frequentato presso una qualsiasi Università italiana o estera (o Istituti che rilasciano titoli di livello accademico), ad eccezione di coloro che rispettano tutti i requisiti indicati al punto a. oppure al punto b.:

- a. si sono immatricolati per la prima volta ad un corso di laurea di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico presso un'Università italiana o estera nell'a.a. 2024/2025; hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e si immatricolano per l'a.a. 2025/2026 ad un diverso corso di laurea (se iscritti in atenei in Italia il corso deve essere afferente ad una diversa classe di laurea); hanno restituito gli eventuali benefici ottenuti nell'a.a. 2024/2025 e regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l'Università che con l'Ente per il diritto allo studio
- b. si sono immatricolati per la prima volta ad un corso di laurea di primo livello o di laurea magistrale a ciclo unico presso un'Università italiana o estera nell'a.a. 2019/2020 o negli anni accademici successivi; hanno rinunciato agli studi al termine del primo anno e si sono immatricolati per l'anno accademico immediatamente successivo ad un diverso corso di laurea (se iscritti in atenei in Italia il corso deve essere afferente ad una diversa classe di laurea); hanno restituito gli eventuali benefici ottenuti nel precedente corso e regolarizzato qualsiasi tipo di pendenza sia con l'Università che con l'Ente per il diritto allo studio

Se lo studente o la studentessa ha beneficiato di abbreviazione di carriera e quindi riconoscimento degli esami, viene considerato come anno di prima immatricolazione quello d'iscrizione all'Università per la prima volta.

Un eventuale periodo di interruzione degli studi non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito se è stata presentata regolare richiesta di sospensione temporanea degli studi per le specifiche situazioni di: a) nascita di un figlio (per le studentesse); b) infermità gravi. Ogni atto di carriera effettuato nel periodo di interruzione determinerà automaticamente l'impossibilità di godere di tale beneficio.

ATTESTAZIONE ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Certificazione che attesta l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per richiedere le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, rilasciata a seguito della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica contenente i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare della studentessa o dello studente. L'attestazione è resa disponibile dall'INPS al dichiarante entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e riporta la



dicitura "si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO", seguita dal codice fiscale di coloro che richiedono i benefici.

COMUNI

Tabella 3 – Classificazione dei comuni

SEDE DEL CORSO	COMUNI IN SEDE	COMUNI PENDOLARI	COMUNI FUORI SEDE
FUORI PROVINCIA /ESTERO	-	-	TUTTI I COMUNI PAT
TRENTO	TRENTO LAVIS	ALA, ALBIANO, ALDENO, ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, AVIO, BASELGA DI PINÈ, BEDOLLO, BESENELLO, CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, CALLIANO, CAVEDINE, CEMBRA LISIGNAGO, CIMONE, CIVEZZANO, DENNO, DRENA, DRO, FORNACE, FRASSILONGO, GARNIGA, GIOVO, ISERA, LEVICO TERME, LONALASES, MADRUZZO, MEZZOCORONA, MEZZOLOMBARDO, MORI, NOGAREDO, NOMI, PERGINE VALSUGANA, POMAROLO, ROVERÈ DELLA LUNA, ROVERETO, SAN MICHELE ALL'ADIGE, SANT'ORSOLA TERME, TENNA, TERRE D'ADIGE, TON, VALLELAGHI, VILLA LAGARINA, VOLANO	TUTTI I COMUNI PAT NON COMPRESI NEGLI ELENCHI "COMUNI IN SEDE" E "COMUNI PENDOLARI"
ROVERETO	ISERA MORI NOGAREDO NOMI POMAROLO ROVERETO VILLA LAGARINA VOLANO	ALA, ALDENO, ARCO, AVIO, BESENELLO, BRENTONICO, CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, CALLIANO, CIMONE, CIVEZZANO, FOLGARIA, LAVIS, MEZZOCORONA, MEZZOLOMBARDO, NAGOTORBOLE, PERGINE VALSUGANA, RIVA DEL GARDA, RONZOSCHIENIS, SAN MICHELE ALL'ADIGE, TERRAGNOLO, TERRE D'ADIGE, TRAMBILENO, TRENTO, VALLARSA, VALLELAGHI	TUTTI I COMUNI PAT NON COMPRESI NEGLI ELENCHI "COMUNI IN SEDE" E "COMUNI PENDOLARI"



CONTRATTO DI LOCAZIONE

Il contratto di locazione deve essere firmato, registrato all’Agenzia delle Entrate, intestato allo studente o alla studentessa richiedente e della durata di almeno 10 mesi nell’a.a. 2025-2026 (nel periodo compreso tra settembre 2025 e settembre 2026). La copia del contratto deve riportare gli estremi della registrazione e deve essere caricata in formato PDF nella sezione “Carica contratto” della procedura online.

Per coloro che sono iscritti in Atenei italiani, in caso di rinnovo di contratto o di contratti di durata pluriennale, al fine di documentare la validità del contratto per l’a.a. 2025-2026, è necessario comprovare il pagamento dell’imposta di registro o la documentazione comprovante l’opzione per la “cedolare secca”. Se lo studente o la studentessa ha stipulato un contratto pluriennale con “cedolare secca” e l’ha già consegnato a Opera Universitaria nel corso della durata del contratto, anziché caricare nuovamente la documentazione, potrà autodichiarare di essere ancora locatario/a dello stesso appartamento caricando **entro il 12 gennaio 2026** nella procedura online l’apposito modulo denominato “Dichiarazione contratto di locazione” pubblicato sul sito www.operauni.tn.it nella sezione [Borse di studio/Modulistica](#).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, la cui compilazione è necessaria per calcolare l’ISEE ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate. I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati ed in parte acquisiti da Agenzia delle Entrate e INPS. Per le parti autodichiarate, il soggetto che compila la DSU (dichiarante) si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara. La DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere: per la richiesta dell’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio occorre compilare la DSU “integrale”.

IBAN

Il codice IBAN (International Bank Account Number) è definito a livello internazionale e consiste in:

- 2 lettere rappresentanti la Nazione (IT per l’Italia)
- 2 cifre di controllo
- il codice BBAN nazionale.

ESEMPIO DI CODICE IBAN

SIGLA INTERNAZIONALE	NUMERO DI CONTROLLO	CIN	ABI	CAB	NUMERO DI CONTO CORRENTE
IT	12	L	12345	12345	123456789012



ISEE

L'ISEE è l'indicatore della situazione economica equivalente, la cui attestazione consente di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. L'ISEE è ricavato dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE = valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.

Scala di equivalenza:

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Sono previste maggiorazioni di:

- 0,35 per ogni ulteriore componente;
- 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
- 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici di cui all'articolo 7, comma 1, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a sé stante, incrementa la scala di equivalenza calcolata in sua assenza di un valore pari a 1.

L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta ed è valido dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica fino al 31 dicembre. L'Attestazione presentata a partire da gennaio 2025 fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario si applicano particolari modalità di definizione del nucleo familiare (vedi alla voce "Nucleo familiare").

La borsa di studio erogata nell'anno 2023 dovrà essere dichiarata ai fini ISEE tra i redditi esenti da imposta/trattamenti assistenziali.

Il solo importo della borsa di studio eventualmente percepita nel 2023 rapportata al corrispondente parametro della scala di equivalenza, verrà sottratta dal valore dell'ISEE. Non verranno detratti dal valore dell'ISEE altri redditi esenti da imposta (es. compenso percepito per collaborazioni studentesche, integrazione per mobilità...).

ISEE CORRENTE

L'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%. Per maggiori dettagli si veda l'art. 10 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e successive modificazioni (Articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

ISEE NON CONFORME

L'ISEE non conforme si ha quando l'INPS, nel rilasciare l'ISEE, rileva omissioni/difficoltà rispetto a quanto dichiarato dall'interessato/a. Per maggiori dettagli si veda l'art. 11, comma 5 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e l'art. 3 del Decreto 7 novembre 2014.

ISEE PARIFICATO

L'ISEE parificato è l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dello studente o della studentessa il cui nucleo familiare è residente all'estero (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, art. 8, c. 5), individuato dal Protocollo d'Intesa concluso il 3 giugno 2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.

ISPE

L'ISPE è l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente, che viene calcolato dividendo l'indicatore della situazione patrimoniale $[ISP = (\text{totale patrimonio immobiliare} - \text{detrazioni e franchigie}) + (\text{totale patrimonio mobiliare} - \text{detrazioni e franchigie})]$ del nucleo familiare del/della richiedente per il coefficiente della scala di equivalenza (vedi alla voce "ISEE"). L'ISPE fa riferimento al patrimonio mobiliare e immobiliare del secondo anno solare precedente a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare dello studente o della studentessa è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

In presenza di genitori non conviventi con chi ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non sia

orfano di entrambi i genitori, "care leavers" o non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a. residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b. redditi dello studente o della studentessa, da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000 euro all'anno.

Per ulteriori informazioni si rimanda all'articolo 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

Come previsto dal D.M. n. 166 di data 2 marzo 2025, sono considerati "particolarmente poveri" i seguenti Paesi: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia.



Info

SPORTELLO OPERA UNIVERSITARIA
via della Malpensada, 140 - Trento
www.operauni.tn.it

 **Opera Universitaria di Trento**

 **Operauni**

 **Opera Universitaria Trento**

 <https://www.operauni.tn.it/contattaci>

GUARDA IL VIDEO E SCOPRI OPERA!